



## ***Ministero dell'Economia e delle Finanze***

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

**VISTI** in particolare gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 aventi ad oggetto rispettivamente il “Principio generale di trasparenza” e “Accesso civico a dati e documenti”;

**VISTE** le istanze per l'accesso generalizzato del 23 gennaio 2017, presentate dal sig. Francesco Addante, con le quali sono stati chiesti, in relazione alla banche dati SICO e BDAP, le seguenti informazioni:

1. Se esistono misure organizzative assunte al fine di raccogliere adeguatamente le informazioni e renderle disponibili nei modi e nei termini di cui al d.lgs. 33/2013;
2. eventuali comunicazioni rivolte alle PP.AA. volte a sollecitare l'invio dei dati necessari al funzionamento della banca dati;
3. se e come le Banche dati in questione interagiranno con <http://soldipubblici.gov.it/> e se la stessa renderà disponibile, allo stesso modo (tipologia, ambito temporale, riferimento ai beneficiari, ecc) e nella stessa forma, i dati che devono essere resi pubblici con modalità analoghe a quelle indicate dall'ANAC al *par. 6.1* delle Linee guida definitive di cui alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
4. se esiste o è in procinto di essere emanato, un Regolamento che disciplini le competenze e le responsabilità tra l'Amministrazione trasmittente e quella ricevente;
5. se è stata predisposta, o è in procinto di essere predisposta, una consultazione pubblica per recepire eventuali contributi da parte di cittadini e stakeholders;
6. se, una volta che siano state fissate preventivamente delle scadenze temporali, o schedate nel tempo, sono state assunte determinazioni su come sarà gestito il flusso di dati, il monitoraggio e la verifica degli stessi da parte dell'amministrazione ricevente;

7. se sono state assunte determinazioni su come si darà tempestivamente evidenza al cittadino del fatto che (nonostante l'avvenuto monitoraggio e sollecito nei confronti delle Amministrazioni trasmittenti) alcuni dati possano non essere presenti nella Banca dati a causa della mancata, incompleta o non corretta ricezione.

**VISTA** la nota n. 30452 del 22/02/2017, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato - ha negato l'accesso in quanto l'istanza è stata ritenuta eccessivamente generica e riferibile ad un lasso di tempo non ancora maturato (dal 23/06/2016 al 23/06/2017). È stato, inoltre, riferito che una larga parte del patrimonio informativo RGS è già disponibile in modalità aperta al cittadino rispettivamente nella sezione "Dati pubblicati" del portale della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ([www.bdap.tesoro.it](http://www.bdap.tesoro.it)) e nel sito del Conto Annuale ([www.contoannuale.tesoro.it](http://www.contoannuale.tesoro.it)) .

**VISTA** l'istanza di riesame del 04/03/2017, assunta al protocollo dello scrivente in data 08/03/2017 n. 32175, con la quale il sig. Francesco Addante, ha precisato e meglio definito le proprie richieste di accesso, formulando le seguenti istanze:

1. dopo aver chiarito che si richiedono informazioni non sulle Banche dati in questione ma sulle misure organizzative assunte per il funzionamento delle stesse, sono state richieste informazioni sulle eventuali operazioni propedeutiche attuate da questa amministrazione in relazione agli adempimenti connessi agli obblighi di legge in materia di trasparenza. In particolare si è richiesto un focus sulle misure che sono state assunte per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. E' stato, inoltre, chiesto se l'Amministrazione ha intenzione di recepire eventuali contributi dagli *stakeholder* e dai cittadini tramite una consultazione pubblica.
2. si richiedono inoltre informazioni sulle modalità di gestione del flusso dei dati, sul monitoraggio e la verifica degli stessi da parte dell'Amministrazione ricevente;
3. si chiedono infine informazioni su come si darà tempestivamente evidenza al cittadino del fatto che, nonostante l'avvenuto monitoraggio e sollecito nei confronti delle Amministrazioni trasmittenti, alcuni dati possano non essere accessibili nella Banca dati a causa della mancata ricezione, o della non correttezza del dato comunicato ovvero perché non accessibili;

**CONSIDERATO** che appaiono condivisibili le osservazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in quanto si osserva che l'accesso generalizzato deve comunque avere ad oggetto dati, informazioni e documenti posseduti dall'Amministrazione che, di conseguenza, non debbono comportare una ulteriore fase rielaborativa da parte di quest'ultima. Si ritiene, inoltre, che il richiamo, operato dall'istante, all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 33/2013 non appare idoneo ad avvalorare le medesime richieste in quanto il principio ivi contenuto, finalizzato a consentire la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, è da coniugarsi con il fatto che tale partecipazione possa essere esercitata in relazione a documenti, dati e informazioni già esistenti.

**RITENUTO**, tuttavia, a seguito delle precisazioni resi in sede di istanza di riesame, che la richiesta dell'istante possa considerarsi non meramente esplorativa nei limiti in cui siano rinvenibili in capo alla scrivente Amministrazione dati, documenti e informazioni che si possano rendere accessibili.

Tanto premesso,

### **DETERMINA**

Per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata dal sig. Francesco Addante, si rinviano le richieste di informazioni, come sopra rappresentate, al competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con l'invito a voler fornire accesso alle informazioni rinvenibili, sulla base di dati detenuti dalla medesima struttura amministrativa o di rielaborazioni effettuate. Resta escluso, pertanto, che, per rispondere alle richieste del sig. Addante, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

Luigi Ferrara